

STATUTO

HEIDY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTAMINARDA AV VIA SICILIA
17

Numero REA: AV - 154337

Codice fiscale: 02381220645

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato

A

STATUTO

della "HEIDY - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata".

Raccolta n° 5008

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "HEIDY -Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La società cooperativa ha sede in Grottaminarda, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze con deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di recedere in ogni momento dalla società con un preavviso almeno di mesi sei.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Scopo della cooperativa é quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e quindi le attività previste dalle lettere a) e b), del citato articolo 1, secondo quanto anche indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del 8/11/1996.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale

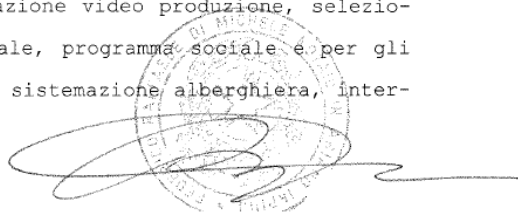
liare));

- svolgere per conto terzi pratiche previdenziali o assistenziali inerenti alla richiesta ed al rilascio di documenti e certificazioni, alla presentazione presso Uffici pubblici o privati di domande, istanze, ricorsi anche in relazione a prestazioni farmaceutiche;
- assistenza infermieristica e sociale a bambini handicappati, sia scolastica che a domicilio;
- svolgere il servizio di trasporto per alunni in età scolare e prescolare, nonché accompagnamento e custodia degli stessi;
- la fornitura di servizio informazioni socio sanitarie e amministrative varie 24 ore su 24 ore, gestiti in proprio o per conto terzi;
- organizzazione e gestione di Centrali Operative per telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemedicina;
- istituzione di centri riabilitativi ed educativi diurni e notturni a valenza educativa per minori, anziani, tossicodipendenti e diversamente abili;
- gestione di laboratori educativi e ricreativi;
- effettuare l'assistenza all'anziano in tutte le forme sanitarie, sociali e culturali al fine di favorirne il reinserimento, il mantenimento e l'integrazione sociale, in collaborazione o non in collaborazione con Enti pubblici e privati o consorzi tra essi;
- la prestazione di attività di disbrigo pratiche sanitarie amministrative per conto terzi;
- fornire informazioni inerenti i servizi sanitari, pubblici e privati;
- effettuare la consegna di farmaci a domicilio per conto terzi;
- svolgere servizi di trasporto e accompagnamento di persone e cose per le attività di cui sopra;
- svolgere servizio di consultorio sanitario medico-infermieristico, con numero telefonico funzionante ore 24 su 24, con servizio di Pronto Soccorso Infermieristico;
- fornire assistenza infermieristica socio-sanitaria diurna e notturna presso il domicilio di privati o, su richiesta, presso strutture ospedaliere e assistenziali in genere;
- svolgere il servizio di trasporto di prelievi organici-biologici e batteriologici nonché il trasporto di infermi e servizio di autoambulanza;
- servizio di assistenza infermieristica a manifestazioni in genere (sa-

gre, fiere, convegni, avvenimenti sportivi);

- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale ad oggetto informazioni sanitarie in genere;
- curare pubblicazioni di riviste e opuscoli di carattere informativo e sanitario;
- svolgere servizio di sorveglianza dell'ambiente per la prevenzione di malattie infettive;
- effettuare studi e ricerche sanitarie sul territorio;
- organizzare e gestire case di cura, centri medici specialistici e polivalenti;
- organizzare e gestire servizi socialmente utili per minori e diversamente abili, quali scuole materne, asili nido, centri diurni, case famiglia, ludoteche, comunità alloggio, impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, nonché parchi e verde attrezzato, centri sociali, biblioteche pubbliche e private;
- la formazione continua in sanità e/o e.c.m. (educazione continua in medicina); la prestazione di servizi connessi alla realizzazione di interventi di organizzazione aziendale, dell'assistenza alla direzione delle aziende private e della pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività congressuale, seminari, convegni ed altre attività culturali per i ruoli professionali operanti direttamente nel settore sanitario e/o in settori affini e/o assimilati, nonché relativi alle metodologie didattiche interne idonee alla formazione, incluso lo studio, la formazione e l'attuazione metodologica di piani di sviluppo strategici, controlli di gestione, gestione delle informazioni, dei dati e simili; la ricerca in merito alle esigenze delle aziende in termini di fabbisogni formativi; l'erogazione dei servizi connessi alla organizzazione congressuale, anche di tipo logistico, quali: organizzazione logistica, ricerca e contatto sponsor, mailing list, progettazione e realizzazione grafica, redazione e correzione bozze degli atti di convegni, servizio hostess, servizi tecnici, noleggio attrezzature audio-video, rilevazione elettronica presenze, traduzione consecutiva e simultanea, servizio di pre e post stampa, allestimento stand per mostre e convegni, servizio catering, progettazione e pianificazione dell'evento, analisi del budget, campagna promozionale, realizzazione video produzione, selezione della location, programma congressuale, programma sociale e per gli accompagnatori, viaggi e trasferimenti, sistemazione alberghiera, inter-

Legla Faser



pretariato, segreteria congressuale, allestimenti e segnaletica, intrattenimento e show production e ogni altro servizio e fornitura connesso alla realizzazione di eventi propri e/o di terzi; l'ideazione e realizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie; la produzione pubblicitaria grafica ed editoriale, la produzione grafica e fotografica; la progettazione grafica, immagine coordinata, marchi, realizzazione depliant, brochure, cataloghi e campagne pubblicitarie, spot radio e tv, il tutto con esclusione della attività tassativamente riservata ad iscritti in albi professionali; la pianificazione di campagne pubblicitarie, studio di marchi, logotipi, cataloghi, pieghevoli, ufficio stampa; la prestazione di servizi relativi alla ricerca di sponsorizzazioni e di promozione di eventi sociali, culturali, sportivi, commerciali e scientifici; la prestazione di servizi di pubbliche relazioni sul territorio nazionale ed estero; la formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo; la formazione professionale di base post obbligo formativo, con rilascio di attestato di qualifica rivolta a giovani in cerca di prima occupazione o che abbiano perso il lavoro; la formazione professionale post diploma, con rilascio di attestato di qualifica rivolta a giovani in cerca di prima occupazione o che abbiano perso il lavoro; l'organizzazione e la tenuta di corsi di perfezionamento o master post laurea, rivolti a giovani in possesso della laurea di primo livello; la formazione professionale con rilascio di attestato di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, competenze e/o frequenza rivolta a soggetti in età lavorativa; la formazione con rilascio di attestato di orientamento professionale, pre-formazione e qualifica rivolta a soggetti diversamente abili e/o svantaggiati sociali; l'organizzazione e la tenuta di corsi di comunicazione per lo sviluppo dell'autostima personale e per migliorare la capacità di curare le relazioni umane; l'organizzazione e la tenuta di corsi di lingua straniera per italiani; l'organizzazione e la tenuta di corsi di lingua italiana per stranieri; l'orientamento scolastico; l'orientamento al lavoro e creazione d'impresa; la formazione estetica e salutistica; la realizzazione e vendita di dispense didattiche; la realizzazione e vendita di audio e video corsi; la consulenza e progettazione di corsi; le ricerche di mercato; la consulenza per l'accreditamento formativo; la pianificazione e realizzazione di business plan; doposcuola rivolto a studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;

lezioni di approfondimento rivolte a studenti della scuola secondaria di secondo grado; la preparazione agli esami universitari di studenti di tutte le facoltà; la battitura e consulenza tesi universitarie; la selezione e la ricerca del personale, il tutto con la espressa esclusione di ogni attività riservata a soggetti iscritti in appositi albi professionali;

- la creazione e la gestione di servizi di ospitalità, di accoglienza ed alloggio a favore di italiani e stranieri immigrati utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge; la promozione culturale attraverso incontri, seminari, scambi ecc. sui problemi della Solidarietà Sociale; la promozione culturale per integrare i modelli dell'abitare locale con quelli dei paesi di origine degli immigrati;

- l'accompagnamento sociale degli immigrati nel superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati; la gestione dei servizi di mensa e di ristorazione, volti in particolare alla diffusione delle cucine di diverse etnie; la gestione tramite il lavoro dei soci di attività produttive e di servizio ricevendo in appalto servizi da Enti sia pubblici che privati; l'assistenza agli immigrati a disagio per l'alloggio in tutte le operazioni che li possono portare ad avere una casa in affitto o anche in proprietà, dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa, accompagnamento nell'espletamento delle pratiche burocratiche e bancarie); la facilitazione dei processi di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione di attività sociali che dovessero richiedere l'uso di immobili a scopo associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro; attività formazione e aggiornamento a favore di immigrati;

- la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani.

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della

Stefano Forzani

L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di qui sopra, tassativamente, nessuno escluso; tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Tali attività potranno riguardare:

- la gestione di mense collettive,
- la gestione di attività e strutture ricettive, anche operanti nel settore turistico, e ricreative;
- la gestione di strutture, spazi e iniziative collettive di interesse artistico e culturale;
- la prestazione di servizi di pulizia generale civile e di servizi di manutenzione dell'arredo urbano e di edifici pubblici, in particolare di pulizia e spazzamento delle strade e spazi pubblici in genere, di opere di giardinaggio e gestione del verde pubblico svolte presso Enti Pubblici e privati, con servizi di pulizie e nettezza urbana;
- la prestazione di servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbì chimici, esurgì, bonifiche e risanamento ambientale;
- la prestazione di servizi di lavanderia e stireria;
- la gestione di parcheggi auto e di attività di ausiliari del traffico;
- la gestione di canili con relativa assistenza sanitaria;
- la prestazione di servizi cimiteriali e tumulazione, inumazione, esumazione e attività connesse;
- la gestione di centri storici e la prestazione guide turistiche e simili;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, assumere convenzioni, appalti e gestioni di servizi nei propri settori operativi da qualunque Ente od Organismo, pubblico e privato; nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, quindi fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie e connesse alle attività sociali;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare provvidenze (particolarmente quelle per la concessione di agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) disposte dalla CEE, dallo Stato (tra cui la cosiddetta "Legge De Vito", eventuali modifiche e proroghe), dalla Regione o da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Società ha, altresì, lo scopo di realizzare continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci.

La cooperativa potrà:

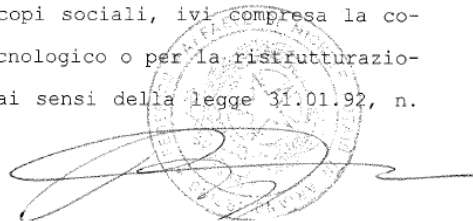
- incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo, anche partecipando a concorsi fra compagini simili;
- assumere da privati, società, Enti ed operatori economici in genere, commesse ed appalti, sia a trattativa privata che partecipando ad ogni gara e procedimento, per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello scopo sociale;
- proporre progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi, rientranti nello scopo sociale.

La società per la realizzazione dello scopo sociale potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, società e privati, concedendo ogni garanzia, mobiliare ed immobiliare, reale o personale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà assumere anche dipendenti non soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.

Legge Fore



59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, la Cooperativa può ricevere prestiti finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale da soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengano almeno il due per cento del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- stipulare convenzioni con Comuni, Ospedali, Cliniche ed Enti pubblici e privati, nonché con tutte le strutture assistenziali in genere;
- concorrere alla finalizzazione ed attuazione di progetti regionali e nazionali di prevenzione, recupero e reinserimento di handicappati, predisponendo progetti, studi e ricerche.

REQUISITI MUTUALISTICI - SOCI

La società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico, così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente art.4, intende prevalentemente avvalersi, nello svolgimento delle attività delle prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la società intende assumere e mantenere la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo (2,5) effettivamente del capitale versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2 punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; d) dovrà devolvere in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla

categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relativi alle approvazioni del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, quelle individuate dall'art.11 del presente statuto. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'amministratore nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento l'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione pro-

Luzela Forer

fessionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Luigela Fares

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta (60) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Il socio, inoltre, potrà essere escluso qualora non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorre in una delle cause di interruzione del rapporto previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel Regolamento ai sensi dell'Art.6 della legge 142/2001.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

no. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista il patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso; hanno inoltre diritto al rimborso di qualsiasi altro versamento effettuato dal socio sino al momento dello scioglimento medesimo.

La domanda di rimborso dovrà essere presentata con lettera raccomandata nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si è verificato lo scioglimento a pena di decadenza. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti al socio uscente saranno destinate alla riserva straordinaria.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fron-

Luigi Foras

te alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manife-

sta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquecento (E.500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre.

Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinati;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro duecento (E.200,00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con

il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art.23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art.26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto,

nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque

sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dal-

la decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Art.33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi (120) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,

a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivamente ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del-

l'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.38 (Collegio sindacale)

II Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

II Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.39 (Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta (90) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitra-

to o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art.41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

28 di 28